

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI PALERMO

RP 2020/20
Lev. [redacted] / 2020

Il Giudice di Pace, Dott.ssa [redacted], [redacted] Civile all'udienza del 30.09.2020
ha pronunciato, nella causa iscritta al n. [redacted]/2020 RG

SENTENZA TRA

[redacted], rappresentata e difesa dall' Avv. Pietro Marchese,
domiciliata presso il di lui studio di via Imera, 3 Palermo ai fini del presente giudizio

ATTORE

E

[redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli [redacted], [redacted] e [redacted] nel cui
studio di [redacted], [redacted], [redacted] dichiarano di eleggere domicilio

CONVENUTA

OGGETTO : RICHIESTA DI INDENNIZZO

CONCLUSIONI DELLE PARTI : come in atti

- 2/5 [redacted]

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice, per mezzo del suo procuratore, chiedeva la condanna della compagnia convenuta al pagamento di € [REDACTED], a titolo di compensazione pecuniaria per effetto del combinato disposto degli artt. 5 e 7 del Regolamento Comunitario n. 261/2004, [REDACTED] per danno patrimoniale [REDACTED] a titolo di rimborso del prezzo dei biglietti relativa alla tratta non usufruita, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificare e le spese del giudizio.

A sostegno della domanda veniva precisato che era stato acquistato un biglietto aereo per il volo [REDACTED] con partenza programmata il 05.08.2019 da Catania e destinazione Marrakesh (RAK) e per il volo di ritorno [REDACTED] del 09.08.2019 a cui veniva attribuito il codice di prenotazione n. [REDACTED]; alla data prevista la passeggera, odierna attrice di origine filippina si presentava al Gate in possesso della ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno, rilasciate dalle poste italiane; tuttavia il personale della Ryanair di terra le impediva l'imbarco sostenendo l'irregolarità della documentazione esibita.

Nonostante la formale richiesta di indennizzo avanzata nei confronti della compagnia convenuta, questa non provvedeva a corrispondere quanto dovuto secondo la normativa comunitaria, oltre al chiesto risarcimento dei danni subiti; pertanto veniva intrapresa l'azione giudiziaria per avere riconosciuta il diritto avanzato.

Nel corso del giudizio si presentava il procuratore della parte attrice che insisteva nella domanda; si costituiva la compagnia convenuta con deposito della relativa comparsa di costituzione e di risposta che contestava la fondatezza delle domande e ne chiedeva il rigetto.

Stante la natura documentale della questione trattata, la causa veniva rinviata all'udienza per la precisazione delle conclusioni, ove le parti insistevano nell'accoglimento delle domande formulate nei rispettivi atti difensivi e la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, accertata la sussistenza dei presupposti processuali la domanda è ritenuta ammissibile e procedibile anche alla luce dei principi di cui al regolamento

- 2/5 [REDACTED]

la prova di avere adottato tutte le misure idonee al fine di impedirne il verificarsi o, comunque si sono verificate in modo assolutamente imprevedibile per la sua immediatezza .

In ordine al caso di specie parte attrice eccepisce l'inadempimento contrattuale della parte convenuta ; la contestazione in esame risulta fondata :secondo la direttiva del Ministero Dell'Interno del 5 agosto 2006 e della successiva circolare del 9 agosto 2006 , la ricevuta rilasciata dalle poste italiane che attesta la presentazione della richiesta di rinnovo o di rilascio del permesso di soggiorno , consente al cittadino straniero soggiornante nel territorio nazionale di potere partire temporaneamente dall'Italia e farvi regolare rientro ,purchè il transito non preveda il passaggio , neppure per uno scalo aereo , nei paesi che aderiscono agli accordi di Schengen , chi invece ha un regolare permesso o carta di soggiorno può spostarsi anche per turismo all'interno dello spazio Schengen senza che sia necessario il visto d'ingresso .

Chi infine vuole farsi una vacanza nei paesi non Schengen deve accertarsi , rivolgendosi al Consolato di quel paese in Italia ,se in base agli accordi con il proprio paese di origine ,ha bisogno o meno di un visto d'ingresso ed in ogni caso sarà sempre necessario portare con sé il permesso di soggiorno il cui rilascio è necessario. Nel caso di specie risulta documentato che l'odierna attrice al momento dell' imbarco era in possesso della ricevuta rilasciata dalle poste italiane attestante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno , oltre che del passaporto valido e della carta di identità ; inoltre dal portale dell'ufficio turistico del Marocco risulta che i cittadini di nazionalità filippina sono esentanti dalla richiesta di rilascio del visto turistico per una permanenza in Marocco non superiore a 90 giorni.

A fronte delle risultanze in esame ,ritenuto che non sussistono circostanze che giustificano il mancato imbarco imposto alla attrice dalla Ryanair , questa dovrà corrispondere la somma pari ad € [REDACTED] a titolo di indennizzo di cui al Regolamento CE n. 261/2004 e della sentenza interpretativa n. 402 del 23.10.2010 della Corte di Giustizia Europea ; risulta dovuta la somma pari ad [REDACTED] per il risarcimento del danno patrimoniale sofferto come da documentazione agli atti , sulle suddette sono devono essere calcolati gli interessi legali dovuti dalla sentenza al soddisfo .

- 4/5 che

In ordine alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale ,la richiesta non può essere accolta ,l'evento accaduto alla attrice rientra nel novero degli inconvenienti che possono verificarsi nella vita quotidiana che non può trovare ingresso nel c.d danno esistenziale .inteso come danno derivante dalla lesione dei diritti giuridicamente rilevanti per la persona e tutelati dalla costituzione .

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della causa e della ridotta attività processuale in [REDACTED] per compenso professionale , oltre a quanto è stato anticipato del il CU , spese generali Iva e cpa , come per legge .

P.Q.M.

Il Giudice di Pace , definitivamente decidendo , respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa accoglie la domanda e condanna parte convenuta al pagamento della complessiva somma di € [REDACTED] oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano , tenuto conto della ridotta attività processuale e del valore della causa in [REDACTED] per compenso professionale oltre a quanto anticipato per il CU , spese generali IVA e CPA come per legge .

Palermo li 30.09.2020

Ufficio del Giudice di Pace di Palermo
Depositato in cancelleria

il 15-10-2020

IL CANCELLIERE
Antonino Tiso

GIUDICE DI PACE
DOTT.SSA LUCIA BONVISSUTO

- 5/5 del